

**C**onferire un Titolo Nobiliare non è conferire la qualità ma “innalzare al rango”; la qualità del titolato è la “Nobiltà”; il rango è il Principato, Ducato, Marchesato, Contea, Baronia, etc. (per ordine decrescente). Il Conferente è il Sovrano o comunque il Capo della Casa Sovrana, il quale, per nascita è “Principe”, cioè “Primo”, cioè “*Super Homines*”, in quanto possessore per Diritto del Sangue della capacità di “Nobilitare”.

Siccome, giusta quanto diceva il Sorge, *Iurispr. Forens.* Tom. IV, pag. 287, “*Omnis Nobilitas fluit a Rege, tamquam a fonte et ipse suo privilegio potest facere nobilem quemlibet*”, il Re era insindacabile nell’esercizio di questa Sua prerogativa.

Come dottamente scrisse il Comm. Avv. Giuseppe Antonio Pensavalle de Cristofaro, Patrociniante in Cassazione nella Sua Opera “*Memoria Storico-Araldico-Generale sulla Casata Tomassini del Piceno (già Tomasi-Leopardi) e i Suoi Diritti Sovrani*”, Bari, Società Editrice Tipografica, 1952: “*I Sovrani d’Oriente non conobbero mai la Legge Salica ed i diritti di successione si trasmettevano sia in linea maschile, primogenita, legittima, sia in linea naturale e adottiva o per linea femminile...*”. (1)

Il titolo nobiliare può venire concesso in tre modi:

1. appoggiato direttamente al cognome della persona insignita;
2. sul predicato, richiamantesi a luoghi situati nel territorio sopra il quale dominò la Dinastia in questione, sia essa stata Reale e/o Im-

## I TITOLI NOBILIARI

periale, la quale ancora giuridicamente viene considerata Sovrana di quei Domini (alias Predicati Territoriali);

3. appoggiato sopra denominazioni relative a proprietà terriere della persona insignita (alias Nomi dei Feudi).

Nei tempi antichi, i migliori venivano premiati dal Sovrano, per queste qualità eccezionali, tramite concessione di titolo nobiliare, tant’è che il milanese Conte Pietro VERRI, in una Sua lettera del 1780 chiama i Nobili “frazioni del Sovrano”.

L’Articolo XIV delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione Italiana così dispone: “I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

La Legge regola la soppressione della Consulta Araldica”.

La Repubblica Italiana NON ha quindi abolito i titoli nobiliari, NON li ha soppressi, né ha proibito il loro uso da parte degli interessati; si è limitata, ovviamente, essendo una Repubblica (Res Publica) semplicemente a non riconoscerli.

Rammentiamo, inoltre, quanto dichiarò Cesare BALBO: “*La Nobiltà è indistruttibile, perché non è altro che notabilità e non si può impedire che essa sorga, duri e si tramandi. Gli appartenenti a questa Nobiltà, che può chiamarsi intrinseca, cioè che ha principi reali in noi e da noi dipende, è sempre, in tutti i tempi e sotto qualsiasi Governo, viva ed operante, al contrario di quella che dicesi estrinseca, cioè che proviene dal favore del Principe o d’altra fortuna*”.

La concessione del titolo nobiliare, non essendo prerogativa dello Stato, avviene per virtù dei meriti riconosciuti alla persona dal Potere, dalle Prerogative e dalle Facoltà Discrezionali del Capo della Reale e/o Imperiale Casa (sempre che non abbia subito la “*debellatio*”). (2)

Il Titolo Nobiliare viene ottratto per mezzo di “Lettere Patenti”. Dicevasi per l’appunto Nobiltà per “Lettere Patenti” quella creata dal Principe come Premio di Nobili Azioni compiute e





speciali Meriti. (3)

Sulla Nobiltà Nativa, scrive il Prof. Emilio Furnò, Patrocinante in Cassazione (*Studio sulla Legittimità degli Ordini Equestri Non-Nazionali*, Rivista Penale, n.1, Gennaio 1961, pp. 46-70): *“Le Sentenze, civili e penali, non sono poche, ma alcune recentissime, e tutte di regola ispirate all'accettazione dei principi tradizionali dianzi richiamati. Si muove dalla “Nobiltà Nativa” - Jure Sanguinis - si pongono in evidenza le note prerogative Jus Maiestatis e Jus Honorum e si giunge all'affermazione che il titolare è “Soggetto di Diritto Internazionale” con tutte le logiche conseguenze. Il Sovrano spodestato, cioè, può legittimamente conferire Titoli Nobiliari, con predicato o senza, e le onorificenze che rientrano nel suo patrimonio araldico, resta il Capo della sua Dinastia.*

*Le qualità che fanno di un Sovrano spodestato un soggetto di Diritto Internazionale sono innegabili - continua il Prof. Furnò - esse infatti “costituiscono un diritto personale assoluto, di cui il soggetto non si spoglia mai e che prescinde da ratifiche o riconoscimento da parte di qualsiasi autorità preminente inter pares. E se, al fine di spiegare l'attuale permanenza di tale diritto, si parla di riconoscimento da parte di Sovrani Regnanti, Capi di Stato, il termine viene usato nel senso di “comportamento dichiarativo” e non di “atto costitutivo” del diritto stesso.” (Furnò, op. cit).*

E così conclude l'illustre Autore: *“riassumendo, dunque, la Magistratura Italiana, nei casi sottoposti al suo giudizio, ha confermato le prerogative jure sanguinis del Sovrano detronizzato, senza la debellatio, cui pertanto, viene esplicitamente riconosciuto il diritto di conferire i titoli nobiliari ed onorificenze appartenenti al suo patrimonio araldico dinastico. In particolare ha classificato le suddette onorificenze tra quelle degli Ordini Equestri “non nazionali”, previsti dall'art.7 della Legge 3.3.1951, che vieta ai privati di conferire onorificenze...*

*Quanto ai titoli nobiliari, pur essendone legittimo il conferimento, deve tuttavia essere osservato che essi non ricevono al-*

*cuna tutela dalla vigente legislazione italiana, la quale non riconosce più la nobiltà “dativa”, in ossequio al principio fissato dalla Costituzione della Repubblica. Cade, quindi, dalla legislazione italiana anche il concetto di usurpazione di titolo nobiliare”. (Op. cit).*


Lo studio del Prof. Furnò, può essere integrato da chi voglia approfondire la materia dai pertinenti studi dell'Avvocato G. Pensavalle de Cristoforo: *“Questioni al vaglio della Magistratura”*. (Secolo d'Italia, 28.2.1959) e del Prof. Renato de Francesco: *“La legittimità e validità in Italia degli Ordini Cavallereschi Non Nazionali”* (Edizioni Ferrari, Roma 1959).

Afferma l'Hobbes, nel *“Leviathan”*, che il Sovrano, perdendo il territorio sul quale esercitava lo *“Jus imperii”* e lo *“Jus gladii”* non perde tuttavia i Suoi Diritti Sovrani, in quanto, mentre conserva *“in pectore et in potentia”* tali diritti, quale *“Pretendente”*, mantiene, nella piena efficacia giuridica, gli altri due elementi inerenti alla Sovranità, quali lo *“Jus Majestatis”* e lo *“Jus Honorum”*, vale a dire il diritto (*“Jus”*) ad essere onorato ed il diritto a nobilitare, cioè ad armare Cavalieri e creare Nobili e ciò perché la Sovranità non importa per sé stessa dominio e proprietà, bensì Giurisdizione ed Imperio, ond'è inalienabile.

Tale principio giuridico, dell'Hobbes, ai giorni d'oggi viene confermato dalla prevalente Giurisprudenza e dalla dominante Dottrina, come confermano, tra gli altri, Giovan Battista UGO nel *“Digesto Italiano”* (Torino, 1923); il Prof. Gorino -Causa dell'Università degli Studi di Torino; il Bascapè dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il quale ultimo precisamente scrive: *“La Famiglia Principesca già Sovrana ha sempre il carattere di una Dinastia ed il Suo Capo conserva il Titolo e gli attributi dell'ultimo Sovrano spodestato, col nome di “Pretendente”. Non si tratta di una Famiglia Principesca privata, ma sempre di una antica Dinastia, che, come tale, continuerebbe a distribuire nomine”*.

Circa la Sovranità, Il Prof. Avv. Renato De Francesco, Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione (cit. in *“Michele II Angelo Comneno”*, Edizioni Ferrari, 1951, citato a sua volta nel libro *“Una Famiglia Imperiale Bizantina, gli Angelo Comneno Ducas di Tessaglia”*, del Conte Prof. Luciano Pelliccioni di Poli, pagina 139, S.E.P., Società Edizioni Pubblicazioni, Ro-





ma, luglio 1987), confermò che la sovranità è: “una qualità perpetua, un sacro crisma che resta indelebilmente collegato e unito in perpetuo a tutta la discendenza di Colui che per primo l’ha conseguita o rivendicata, e si concentra nella persona del Capo di Nome e d’Arma della Casa”.

#### NOTE

(1) La parola “*Souveraineté*” trovasi adoperata, fin dal secolo XI, dal famoso feudalista francese BEAUMANOIR, nell’Opera “*Les coutumes du Beavaisis*”. Dopo aver affermato che “*Chascuns Barons est Souverain en Sa Baronie*” (cioè “Ciascun Barone è Sovrano entro la propria Baronia), Egli aggiunge che “*Le Roi est Souverains par dessus tous*” (“il Re è Sovrano per tutto e tutti”), perché ha di diritto la tutela generale di tutto il Reame, può liberamente statuire per il comune profitto e ciò che Egli stabilisce dovrà essere osservato. In questo senso, spiega BEAUMANOIR, parliamo di “*Souveraineté*” che a Lui appartiene (citato in Robert ed Alexander CARLYLE, “*Il Pensiero Politico Medievale*” a cura di L. FIRPO, Vol. II, Bari, 1959, pagina 100 a sua volta contenuto in “*Novissimo Digesto Italiano*”, Volume XVII, pagina 1043, U.T.E.T., Torino, 1970).

E’ da notare che nei testi medievali francesi, se è raro l’uso dell’astratto “*Souveraineté*”, più frequente è l’uso della parola “*Souverain*”, in varie accezioni, implicanti sempre un concetto di preminenza e di pienezza di poteri. Veggasi DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Tomo VII, pagina 676-77, ove trovansi indicati anche testi del 1300 nei quali la parola “*Souveraineté*” sarebbe adoperata nel senso di “*Suprema Potestas et Jurisdictio*” (cit. in “*Novissimo Digesto Italiano*”, Volume XVII, pagina 1043, U.T.E.T., Torino, 1970).

(2) “*Debellatio*”: Rinuncia totale o passiva, per sé e per i propri discendenti, a tutte le prerogative Sovrane.

Debellazione: Sconfitta, annientamento, distruzione, anche nel figurato. Dal latino medievale “*Debellatio-ònis*”, Debellare, sconfiggere pienamente con azioni guerresche, annientare, distruggere, espugnare. Dal latino “*Debellare*” con lo stesso significato, derivato di “*Bèllum*”, guerra. Dal XIV secolo nel Lessico Italiano.

(3) Per l’approfondimento dello studio della disciplina nobiliare comparata alle vigenti leggi nazionali, si consiglia la lettura di un breve, agile e dotto saggio in materia: “*SUI TITOLI NOBILIARI - Il Cap. XIV delle Disposizioni Transitorie delle Tavole Istituzionali della Repubblica*”, di Demetrio Maria di Demetrio, Urbania - Pesaro, 1948 (di prossima ristampa per i tipi delle nostre edizioni).

